

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO I - Composizione, sede e finalità.

Art. 1 - L'Istituto Scolastico Figlie di San Giuseppe, composto dalla scuola dell'Infanzia e dalla scuola Primaria, si propone come Scuola Cattolica, ovvero pone a fondamento della propria azione educativa le linee guida del Vangelo e della civiltà cristiana ecclesiale.

È presente in un unico stabile sito in Genova in Salita Inferiore San Rocchino, che ospita sia gli ambienti scolastici sia la Comunità Religiosa delle Figlie di San Giuseppe, i cui membri si occupano della gestione della Scuola stessa.

Art. 2 - Il Regolamento d'Istituto, che trova il suo fondamento giuridico nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.L. 16 aprile 1994, N.297) e nelle successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di dare alla scuola il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità delle famiglie per il maggior bene degli alunni.

E in modo specifico:

- a) definire le modalità di comunicazione con i genitori;
- b) definire le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto;

Inoltre il Regolamento d'istituto comprende:

- a) le norme relative al comportamento degli alunni e alla regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;
- b) le indicazioni di base sul comportamento e sull'opera educativa e didattica degli insegnanti e di tutte le persone facenti parte della comunità educante.

TITOLO II – La direzione scolastica

Art. 3 - Il Dirigente Scolastico della Scuola Primaria e il Direttore Didattico della Scuola dell'Infanzia coordinano e promuovono le attività delle Scuole favorendo il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Primaria e il Direttore Didattico della Scuola dell'Infanzia:

- a) cura la formazione permanente dei docenti e verifica la fedeltà al progetto educativo;
- b) presiede il Collegio Docenti;
- c) organizza l'orario settimanale delle lezioni;
- d) predispone il piano annuale delle attività didattiche;
- e) riceve e coordina con il gestore le richieste da parte dei dipendenti, di permessi, congedi, aspettative, certificazioni;
- f) cura la conservazione dei documenti riservati.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Primaria, inoltre:

- a) approva la deliberazione del consiglio di classe circa la non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
- b) cura l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni (assenze, ritardi, provvedimenti disciplinari, certificazioni);
- c) indice le elezioni dei rappresentanti negli Organismi Collegiali di Istituto.

TITOLO III – Funzionamento degli organi collegiali

Art.5 - A livello d'Istituto operano i seguenti organi collegiali:

- a) consiglio di classe;
- b) collegio dei docenti: sezione scuola infanzia;
- c) collegio dei docenti: sezione scuola primaria;
- d) consiglio d'Istituto;
- e) assemblea di classe.

Art. 6 - Disposizioni generali per la convocazione degli organi collegiali

La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (lettera o email) - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni e diretta ai singoli membri dell'organo collegiale.

La convocazione straordinaria, prevista per i soli casi urgenti, può essere disposta, con avviso telefonico e la lettera o la e-mail di convocazione, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data delle riunioni.

TITOLO IV- Disposizioni riguardanti il Consiglio d'Istituto.

Art. 7 - Composizione, elezioni e durata

Il consiglio d'Istituto è composto da

- a) il Legale Rappresentante dell'Istituto scolastico quale membro di diritto;
- b) la direzione scolastica, quale membri di diritto;
- c) l'economista generale dell'Istituto quale membro di diritto;
- d) minimo 3 (2 scuola primaria e 1 scuola infanzia) rappresentanti dei docenti, eletti democraticamente dal Collegio Docenti;
- e) massimo 8 (5 scuola primaria + 3 scuola infanzia) rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti democraticamente dai genitori stessi.

Il Consiglio d'Istituto rimane in carica per tre anni scolastici, con proroga dei poteri fino all'insediamento del subentrante a seguito di nuove elezioni.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio d'Istituto

Le materie di competenza del C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore o del Collegio dei docenti, riguardano l'organizzazione e la programmazione delle attività

scolastiche.

In particolare:

- a) adottano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti da sottoporre all'approvazione dell'Ente Gestore;
- b) formulano proposte per la migliore organizzazione e funzionalità dell'Istituto e per il miglior raggiungimento delle finalità educative e didattiche;
- c) formulano proposte per l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche e esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia, in coerenza con il raggiungimento dei fini educativi e didattici;
- d) promuovono contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- e) promuovono la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- f) esprimono parere ed eventuali suggerimenti sull'andamento generale dell'Istituto.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente stesso.

L'ordine del giorno deve contenere i seguenti punti:

- a) convalida degli eletti;
- b) elezione del presidente che avverrà il modo democratico tra i genitori- membri del consiglio stesso.

Il Presidente del C.I. nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., e, previo accordo con la Direzione Scolastica, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenute.

Art. 9 - Periodicità delle sedute

Il consiglio si riunisce ordinariamente all'inizio e alla fine dell'anno scolastico

Alle riunioni del consiglio possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti o consulenti su determinati, precisi argomenti, persone estranee alla scuola. In tal caso l'ordine del giorno dovrà portare l'indicazione e la qualifica della persona chiamata ad intervenire alla seduta.

Se un genitore è a conoscenza di un particolare problema di interesse generale per tutta la comunità scolastica, può presentare al presidente del consiglio di istituto o al dirigente scolastico una domanda scritta nella quale chiede che quel problema specifico venga inserito nell'ordine del giorno e motiva la sua richiesta.

TITOLO V - Consiglio di classe

Art. 10 - Elezioni organi di durata annuale

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Art. 11 - Composizione, elezione, durata

Fanno parte del consiglio di classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, tutti i docenti della stessa classe o sezione; Il consiglio di classe dura in carica un anno.

Art. 12 - Attribuzioni del consiglio di classe

I consigli hanno il compito di:

- a) formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- c) esprimere parere sulla scelta dei libri di testo;
- d) provvedere alla valutazione periodica e finale degli alunni;

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

TITOLO VI - Collegio dei docenti.

Art. 13 - Composizione, convocazione e durata

Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti incaricati a tempo indeterminato, compresi i supplenti saltuari, limitatamente alla durata della supplenza che prestano servizio nell'istituto.

Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte per quadrimestre. Le riunioni si svolgono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria da parte di tutti i docenti in servizio e le eventuali assenze devono essere giustificate.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti.

Art. 14 - Competenze del collegio dei docenti

Il collegio dei docenti:

- a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
- c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la

- suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - e) provvede all'adozione dei libri di testo;
 - f) adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
 - g) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;
 - h) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti;

TITOLO IX - Gli alunni. Norme di vita scolastica.

Art. 15 - Ingresso a scuola degli alunni

La Scuola apre alle ore 7.30; alle ore 8.00 il suono del campanello segnala l'inizio delle lezioni. La mattinata è composta da 5 ore di 60 minuti ciascuna, con un intervallo di 20 minuti.

Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni e possono entrare nelle aule prima del suono della campana, dirigendosi rapidamente, ma senza correre, verso la loro classe, dove saranno accolti dall'insegnante della prima ora.

L'entrata posticipata o l'uscita anticipata può essere autorizzata in caso di necessità e va comunicata almeno il giorno precedente tramite comunicazione scritta; l'autorizzazione viene rilasciata dall'insegnante di classe.

Art. 16 - Vigilanza degli alunni dentro e fuori dell'edificio scolastico

L'obbligo della vigilanza si esplica sia all'interno dell'edificio (durante l'orario delle lezioni), sia fuori, durante lo svolgimento delle altre attività inserite nel contesto della programmazione educativa e didattica (visite guidate e viaggi d'istruzione, attività teatrali, attività sportive, partecipazione a manifestazioni di ricorrenze varie).

Durante la permanenza degli alunni a scuola, la porta dell'ingresso in uso dovrà essere sorvegliata dai collaboratori scolastici.

Art. 17 - Intervallo

Durante l'intervallo gli alunni rimangono nelle aule o escono nei corridoi o nel cortile, nel rispetto delle disposizioni impartite dagli insegnanti, dell'ora precedente l'intervallo, che provvedono alla loro sorveglianza.

Inoltre durante l'intervallo:

- a) non si effettuano giochi violenti;
- b) si rispettano gli oggetti altrui;
- c) le merende devono essere consumate durante il tempo dell'intervallo e le carte gettate negli appositi cestini.

Anche il personale ausiliario è impegnato nella vigilanza degli alunni durante gli intervalli.

Art. 18 - Cambio dell'ora

Nel cambio dell'ora i docenti devono raggiungere tempestivamente la propria classe.

Art.19 - Servizio mensa

Il momento della mensa è da considerare come situazione particolarmente ricca di esperienze per la formazione della personalità degli alunni, per la loro socializzazione e per una più approfondita conoscenza degli alunni da parte dei docenti. Il rispetto reciproco e la collaborazione col personale in servizio sono importanti nell'ora di mensa come durante lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Il tempo mensa va dalle ore 13.00 alle 13.30

Per diete specifiche è necessario presentare la richiesta scritta dei genitori o, in caso di allergie/intolleranze alimentari, la prescrizione del medico curante.

Art. 20 - Assenza degli alunni

Ogni assenza degli allievi dalle lezioni, regolarmente annotata sul registro di classe, deve essere giustificata per iscritto dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci, quale che sia il motivo dell'assenza.

Eventuali assenze ingiustificate devono essere segnalate dagli insegnanti al Dirigente Scolastico. Assenze dovute per motivi di famiglia devono essere comunicate per iscritto in anticipo agli insegnanti, al fine di limitare il pregiudizio arrecato alle attività scolastiche.

Il numero di assenze non costituisce di per sé motivo di esclusione dell'alunno dallo scrutinio di promozione se non nel caso previsto dalla normativa, tuttavia è uno degli elementi concorrenti alla formulazione del giudizio e valutazione dello studente.

Art. 21 - Uscita dalla scuola

La scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persone da queste incaricate.

Al termine delle lezioni, gli alunni usciranno dalla scuola con ordine, sotto la vigilanza degli insegnanti e degli collaboratori.

All'uscita da scuola gli alunni vanno consegnati ai genitori o a chi è stato autorizzato dagli stessi. Non si potranno affidare i bambini a persone non autorizzate e, nel caso non si presentasse alcuno a ritirarli, devono essere trattenuti a scuola.

Se il bambino dovrà recarsi a casa da solo lo potrà fare solo dietro richiesta scritta dal genitore.

La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è operata esclusivamente dalla scuola e non anche dai genitori; da ciò consegue che eventuali disposizioni date dai genitori ritenute pregiudizievoli per l'incolumità degli alunni, o il mancato rispetto da parte degli stessi dell'orario di uscita, verranno segnalati al dirigente scolastico.

Se l'alunno ha necessità di allontanarsi dalla scuola per motivi di salute, la scuola, attenendosi

ai criteri igienico-sanitari indicati dall'ASL, avvertirà la famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla scuola più di un recapito telefonico. Se la famiglia non è rintracciabile, l'alunno rimarrà presso i locali della scuola. Se lo stato di salute desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.

Art. 22 - Accesso alla scuola da parte di genitori, parenti, estranei

Durante il normale orario scolastico, e comunque nel caso in cui non ci siano colloqui o assemblee preordinate, è vietato l'ingresso a tutti gli estranei (fatta eccezione per il personale autorizzato).

Art. 23 - Infortunio

In caso di infortunio, ci si deve comportare nel seguente modo:

L'insegnante deve avvisare tempestivamente i genitori dell' alunno ed il Dirigente Scolastico.

L'insegnante deve presentare in segreteria una dichiarazione, in carta libera, relativa all'accaduto.

Nel caso in cui il genitore voglia effettuare la denuncia dell'infortunio, deve fare richiesta al Dirigente Scolastico entro le 24 ore.

Art. 24 - Uso delle strutture

Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità messi a loro disposizione, tutti i docenti, non docenti e alunni sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza. In particolare:

- a) i docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utili allo svolgimento dell'attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati;
- b) ogni alunno avrà cura del proprio corredo scolastico, dell'ambiente scolastico e di tutto ciò che è di proprietà comune (locali, arredi, attrezzature...), eviterà sprechi di qualsiasi genere e segnalerà agli insegnanti e al personale ausiliario eventuali danni da lui constatati, risponderà dei danni dei quali sia riconosciuto direttamente e volontariamente responsabile, nonostante la sorveglianza dell'insegnante o del personale della scuola. Libri, materiali e strumenti usati per le lezioni dovranno essere ricollocati in ordine al loro posto o riconsegnati all'insegnante;
- c) durante l'intervallo i docenti di turno hanno l'obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare danni a persone o cose.
- d) i non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni rilevassero danni o rotture nei locali scolastici lo segnaleranno immediatamente alla Direzione dell'Istituto.

Non è concesso portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica non autorizzati dall'insegnante. La scuola non è responsabile dello smarrimento o rottura di tali oggetti.

L'insegnante può ritirare materiale che causi particolare distrazione o che sia ritenuto pericoloso.

Art. 24 - Rapporti con le famiglie degli alunni

Gli incontri tra docenti e genitori sono fissati in sede di consiglio dei docenti. Gli incontri sono finalizzati:

- a) alla conoscenza dell'alunno;
- b) all'informazione sul percorso didattico dell'alunno;
- c) alla valutazione quadrimestrale;
- d) alla discussione di eventuali problemi relativi all'andamento didattico e disciplinare della classe;
- e) alla presentazione del piano dell'offerta formativa;
- f) alla collaborazione nell'organizzazione di feste, manifestazioni, laboratori, ecc.

Gli incontri possono essere:

- a) individuali: come ad esempio ricevimenti generali, consegna delle schede quadrimestrali sulla valutazione degli alunni;
- b) collegiali: come ad esempio assemblee di classe;

Per garantire una comunicazione efficace e corretta fra docenti e genitori è necessario che i genitori controllino il diario e firmino puntualmente gli avvisi.

Durante l'orario scolastico i genitori non possono entrare nelle aule. Sono eccezionalmente consentite comunicazioni con gli insegnanti, in orario scolastico, solo in casi di problemi gravi e urgenti.

TITOLO X - Comportamenti da tenere a scuola

Art.25 - Comportamenti adeguati

Durante l'ora di lezione l'alunno deve restare nell'aula al proprio posto. Per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se l'insegnante concede l'autorizzazione.

Gli alunni dovranno inoltre:

- a) tenere fra di loro, col personale della scuola e non, un comportamento educato e seguire le indicazioni comportamentali dei docenti e del personale della scuola;
- b) mantenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima attenzione
- c) alzare la mano ed attendere l'autorizzazione da parte dell'insegnante per intervenire: è un diritto- dovere, tra compagni e con gli adulti, esporre il proprio punto di vista e fare con gentilezza eventuali osservazioni e obiezioni, delle quali si terrà sempre conto;
- d) frequentare gli ambienti della scuola indossando il grembiule o la tuta dell'Istituto;
- e) non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all'altro della scuola o durante le pause di lezione;
- f) non usare espressioni volgari.

Se il comportamento degli alunni è tale da turbare l'armonia della vita scolastica si informerà

tempestivamente la famiglia chiedendone la collaborazione.

TITOLO XI - Docenti. Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 26 - Norme di servizio

Ai Docenti viene richiesto:

- a) di trovarsi a scuola 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b) di occuparsi con scrupolosità della vigilanza sugli alunni nel corso di qualsiasi attività didattica, condotta sia all'interno sia all'esterno dell'edificio scolastico (uscite, viaggi d'istruzione, attività motorie ecc....) ed anche quando la scolaresca riceve insegnamenti integrativi condotti da esperti esterni. Quando di tali insegnamenti sono incaricati altri insegnanti dell'Istituto o docenti con prestazione d'opera, in orario extrascolastico, la vigilanza spetta a questi ultimi.
- c) La vigilanza sugli alunni è affidata agli insegnanti anche durante l'intervallo. Allo scadere delle rispettive ore il cambio d'insegnante avverrà con tutta la sollecitudine consentita dall'orario di servizio. Nel caso in cui la lezione si sia svolta in un'aula speciale, in un laboratorio, in palestra o all'esterno, l'insegnante riaccompagnerà gli alunni in classe affidandoli al collega dell'ora successiva;
- d) di presentarsi alle lezioni in abbigliamento ordinato, indossando un camice di qualsiasi foggia o colore;
- e) di mantenere un atteggiamento sereno, tale da facilitare la fiducia del bambino, evitando di alzare la voce in maniera eccessiva, di ferire la sensibilità dell'alunno con frasi poco rispettose nei suoi confronti;
- f) di non utilizzare il cellulare durante le ore di lezione per comunicazioni private.

TITOLO XII -Visite guidate e viaggi d'istruzione.

Art. 27 - Finalità, criteri

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono finalizzati ad integrare la normale attività didattica e la loro effettuazione è subordinata all'avvenuto collegamento con la pianificazione educativa e didattica.

E' auspicabile che, in considerazione delle finalità educative e didattiche, tutti gli alunni partecipino. Salvo casi eccezionali, non può comunque essere effettuato nessun viaggio se manca la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte.

Gli accompagnatori e gli addetti alla vigilanza degli alunni in visita sono i docenti di classe coadiuvati eventualmente dai genitori (almeno uno ogni quindici allievi).

Gli oneri di tutte le spese (di trasporto, di ingresso ai musei, ecc.) sono, di norma, a carico delle famiglie.

TITOLO XIII – Organizzazione delle attività della scuola.

Art. 28 - Iscrizione degli alunni e formazione delle classi

Le iscrizioni degli alunni si effettuano entro i termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali.

Le iscrizioni alle classi prime vanno richieste dai responsabili dell' obbligo scolastico che devono compilare, firmandolo, l'apposito modulo di domanda fornito dalla scuola.

Le iscrizioni successive alle classi prime avvengono d'ufficio.

Per la formazione delle classi della scuola primaria, fatta salva la competenza del Dirigente scolastico sempre nel rispetto della normativa vigente, si osservano i criteri di seguito specificati:

- a) hanno la priorità assoluta i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sia interni (già frequentanti la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto) che esterni;
- b) in caso di esubero, fra gli esterni vanno privilegiati quanti hanno fratelli già frequentanti la Scuola Primaria nell'Istituto;

possono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno seguente se sono disponibili ancora dei posti.

TITOLO XIV- Norme relative al regolamento.

Art. 29 - Approvazione del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10 maggio 2017.

Art. 30 - Diffusione ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è presentato ai genitori al momento dell'iscrizione.
2. Il presente regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento dell'anno scolastico.